

Gentile Dott.ssa,

in assenza di una sua espressa considerazione da parte del D.P.R. n. 633/72, il trattamento, ai fini dell'Iva, dell'indennità di avviamento è sempre stato piuttosto controverso. La questione è stata affrontata dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 3 giugno 2005, n. 73/E, in cui viene affermato che l'indennità in parola, in presenza del presupposto soggettivo, deve essere assoggettata all'Iva, in quanto costituisce il corrispettivo, sia pure determinato in base alla legge, dell'incremento di valore (avviamento) che il conduttore, riconsegnando il bene, rimette nella disponibilità del proprietario.

Va detto peraltro che le conclusioni cui è giunta l'Amministrazione finanziaria, nel succitato documento di prassi, sono state ritenute non convincenti dalla prevalente dottrina, la quale, anche prima del pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate, è sempre stata orientata a ritenere che l'indennità in esame sia esclusa da qualsiasi imposizione ai fini Iva.

La questione è ben lungi dal potersi considerare risolta, anche se in questa sede non si può che ribadire il citato orientamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto le sentenze da Lei citate, per il momento, non sono state recepite dall'amministrazione finanziaria.

Per informazioni di natura fiscale, La invitiamo a non utilizzare questo canale ma di servirsi di

quelli istituzionali messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate:

- il servizio di "Web mail" all'indirizzo

http://www1.agenziaentrate.it/comunicare/contact_center/index.htm

- contattare il numero 848800444 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Cordiali saluti

Centro di Assistenza Multicanale di Venezia